

 COMUNE DI POMAROLO www.comune.pomarolo.tn.it	 COMUNE DI VILLA LAGARINA www.comune.villalagarina.tn.it	 COMUNE DI NOGAREDO www.comune.nogaredo.tn.it
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Ufficio Appalti		

Villa Lagarina, 07/10/2019
 Prot. L957 - 6926 – 07/10/2019

Oggetto: Invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BEZZI E VIA PRATI - VILLA LAGARINA (TN)" che saranno eseguiti con il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e del titolo VIII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

GARA TELEMATICA n. 85258

CODICE DEI LAVORI CIG n. 80501867A3

Codice dei lavori CUP n.F51C19000040004

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12:00 DEL GIORNO 17/10/2019

APERTURA BUSTE: ORE 14:30 DEL GIORNO 17/10/2019

VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA: NO

CONTRIBUTO ANAC: NO

AVCPASS: SI'

SUBAPPALTO: NO

La Centrale unica di Committenza svolge la presente procedura per conto del Comune di Villa Lagarina, giusta "Convenzione generale per la gestione associata delle funzioni e delle attività" dd.12/10/2016 ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 dd. 16/06/2006 e ss.mm. e "Protocollo Operativo" n. 8/2017 dd. 27/06/2017 Repertorio Atti Privati n.44/2017 "Gestione Associata della Centrale di Committenza", per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara di lavori servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPREG 1 febbraio 2005, n.3/L.

Responsabile della procedura di gara, ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 è il **Segretario Generale dott. Paolo Broseghini**.

Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 è il **dott. ing. Andrea Giordani**.

Considerato:

- che la Centrale Unica di Committenza per i comuni di Villa Lagarina – Pomarolo e Nogaredo si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento*, di seguito chiamato *Sistema*;
- che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi



38060 VILLA LAGARINA (TN) – Piazza S. Maria Assunta n. 9
 tel. 0464 494222 - fax 0464 494217 - villalagarina@legalmail.it
 P.IVA e C.F. 00310910229



- e - Procurement);
- che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del **massimo ribasso**;
- che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione 1 della “Guida Operativa RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE” presente sul sito sopra evidenziato;

Con la presente

SI INVITA

ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., Codesta Spettabile Impresa a partecipare alla presente procedura di gara per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell'elaborato “**Foglio Patti e Prescrizioni**”.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Foglio Patti e Prescrizioni (Allegato C);
- Elenco prezzi unitari (Allegato D);
- Computo Metrico Estimativo (Allegato F);
- Relazione Tecnica (Allegato G);
- Tavola 01 - Planimetria Lotto 1;
- Tavola 02- Planimetria Lotto 2;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta.

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi che seguono.

PREMESSE

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	€ 59.552,84
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	252,80
Totale importo a base d'asta	€ 59.805,64

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.

CATEGORIA PREVALENTE ED UNICA:

Categoria OG10 - titolo categoria (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione).

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	€ 59.552,84
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	252,80
Totale importo	€ 59.805,64

Nel caso di specie, nella suddetta categoria non sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. oppure L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI

- **Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre:**
 - Delibera di Giunta Comunale n.72 dd. 04/10/2019 - Determina a contrarre n.140 dd.07/10/2019 a firma del Responsabile del Servizio Territorio.
- **I lavori sono finanziati nel seguente modo:**
 - Contributo Ministero dell'Interno rif. Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 pari ad Euro 50.000,00.=;
 - Fondi propri dell'Amministrazione Comunale.

- **Criterio aggiudicazione:**
L'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante **massimo ribasso sull'importo a base di gara**, come disciplinato dall'art. 58 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento**.
- **Tipologia del contratto da stipulare:**
A MISURA.
- **Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):**
il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. La consegna dovrà essere effettuata non oltre **45 giorni** dalla stipula formale del contratto e comunque **non oltre il 27 ottobre 2019.** L'inizio lavori dovrà avvenire entro il **27 ottobre 2019.**
- **Consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993:**
In caso d'urgenza è possibile effettuare la consegna anticipata dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993.
- **Penale:**
La penale giornaliera per ritardo è pari **allo zero virgola cinque per mille (0,5‰)** dell'ammontare netto contrattuale nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
- **Pagamenti:**
I pagamenti saranno effettuati secondo i tempi e le modalità previste dagli artt. 16 e segg. del "Foglio Patti e Prescrizioni".
- **Cauzioni e coperture assicurative:**
Non è dovuta la cauzione provvisoria. E' richiesta la presentazione di **cauzione definitiva** (Ulteriori informazioni all'art. 24 del "Foglio Patti e Prescrizioni").
E' richiesta la presentazione di **polizza assicurativa** ex art. 23 bis della L.P. 26/93 e ss.mm. Ulteriori informazioni all'artt. 25 – 26 del "Foglio patti e Prescrizioni".

1. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte della **Centrale Unica di Committenza per i comuni di Villa Lagarina – Pomarolo e Nogaredo** con sede presso il comune di Villa Lagarina - Piazza S. Maria Assunta n. 9 – 38060 Villa Lagarina (TN).

NON SONO AMMESSI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E AVVALIMENTO AL FINE DI CONSEGUIRE REQUISITI NON POSSEDUTI.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 3, limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la parte II, punto 2 – conflitto di interessi della dichiarazione allegato A, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per

progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, da inserirsi nella parte II, punto 2 – conflitto di interessi della dichiarazione **"Allegato A"**.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 3.1, debitamente compilata, anche la documentazione richiesta al successivo paragrafo 3.5.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 3.5.

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avalimento.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per l'ammissione alla gara telematica, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il *Sistema* secondo le modalità di seguito illustrate e specificatamente indicate nella Guida Operativa

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17/10/2019

L'APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO LA SALA GARE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SITA IN PIAZZA S. MARIA ASSUNTA N. 9 – 38060 VILLA LAGARINA (TN) - 2° PIANO – ALLE ORE 14:30 DEL GIORNO 17/10/2019

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a **Sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la **dichiarazione** relativa al possesso dei requisiti (**Allegato A**);
2. il **"Foglio Patti e Prescrizioni"** (**Allegato "C"**);
3. **IL PASSOE** (art. 2 comma 3.2. delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC).

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, **il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.**

QUALORA IL "PASO" SOPRA CITATO NON VENGA ACQUISITO E/O INSERITO NEL PLICO, L'AMMINISTRAZIONE ASSEGNERÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRODUZIONE DELLO STESSO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa scaricabile al seguente link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-GT-Presentazione-offerta-Proc-aperta-beni-e-servizi-01.0.pdf>

4. le "Altre Dichiarazioni - oneri aziendali della sicurezza" (Allegato "B") e l'eventuale ulteriore documentazione;
5. l'"Elenco prezzi unitari" (Allegato "D");
6. il documento di sintesi dell'offerta;
7. il "Modulo offerta economica - dichiarazione cauzione" (Allegato "E")

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 nella categoria "Allegato economico" come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione (secondo le modalità previste al paragrafo 2.2 del presente bando) dell'**ELENCO PREZZI UNITARI** e del relativo **DOCUMENTO DI SINTESI** comporta l'**ESCLUSIONE DALLA GARA**.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il Sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

IMPOSTA DI BOLLO

Si precisa che, a seguito ad Interpello n. 906-101/2019 Articolo 11, c.1, lett.a), legge 27/07/2000, n.212 Provincia Autonoma di Trento C.F. 00337460224 - P.I. 00337460224 Istanza presentata il 04/07/2019 riferito all'applicabilità dell'imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici e nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti con risoluzione 16/12/2013, n. 96/E, e, più recentemente, con la risposta n. 35 del 12 ottobre 2018:

In particolare, ha chiarito che: "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione".

L'offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori, **non deve essere assoggettata ad imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.

L'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

2.1.1 Avvertenze in materia anticorruzione e richiesta informazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti

privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Informazioni possono essere richieste, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, **a mezzo del sistema Sap – Srm**, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato a sistema.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**, al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo PEC: **villalagarina@legalmail.it**.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La documentazione elencata al paragrafo 2.1 (da 1 a 3) ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il documento **"Elenco prezzi unitari"**, il **"Documento di sintesi dell'offerta"**, il **"Modulo offerta economica - dichiarazione cauzione"** e le **"Altre Dichiarazioni - oneri aziendali della sicurezza"** devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e classificati nella categoria **"Allegato economico"** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa.

Si precisa che l'estensione **.p7m** è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI della Guida Operativa.

Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

2.2.1. MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Il file denominato **"Elenco prezzi unitari"** (Allegato D) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, **A PENA D'ESCLUSIONE**, e classificato nella categoria

“Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- 1) salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- 2) accedere al proprio software di firma digitale;
- 3) selezionare il file “elenco prezzi unitari” che ha estensione .pdf, precedentemente salvato sul proprio PC;
- 4) attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- 5) il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema nella categoria **“Allegato economico”** a corredo dell’offerta.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato Elenco Prezzi Unitari è stata apposta correttamente si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.

La presentazione del file **“ELENCO PREZZI UNITARI”** non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo comporta l'**ESCLUSIONE DALLA GARA**.

2.2.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito, oltre che nell’apposito modello sub. Allegato E, nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità (paragrafo 1.1.3 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
- entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
- inserire il ribasso percentuale offerto nell’apposito campo “Ribasso in percentuale”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “Documento di sintesi”; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file “Documento di sintesi” che ha estensione .pdf.p7m;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta nella categoria **“Allegato economico”**.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Documento di sintesi” è stata apposta correttamente si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.

La presentazione del file “Documento di sintesi” non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo comporta l’ESCLUSIONE DALLA GARA.

Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della documentazione dell’offerta, procedere come segue:

- accedere alla sezione “Dati generali” – “Note personali” – area “Allegati”;

- nella sezione “Categoria”, selezionare “Allegato economico”;
- nella sezione “sottocategoria”, selezionare “Documento di sintesi dell’offerta”;
- nella sezione “Descrizione”, digitare “Documento di sintesi dell’offerta”(in tale sezione il concorrente è comunque libero di digitare la denominazione che preferisce, come ad esempio “sintesi offerta” seguita dal numero della gara);
- inserire il “Documento di sintesi dell’offerta”, precedentemente firmato digitalmente, utilizzando la funzione “Sfoglia”;
- cliccare “Aggiungere” e “Parcheggiare”.

Il “Documento di sintesi dell’offerta” non è soggetto ad imposta di bollo, l'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica (vedi par. 2.1).

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia al paragrafo 1.5 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

Unitamente all’offerta dovrà essere presentata documentazione di seguito elencata.

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA A: DATI IDENTIFICATIVI E POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE E ALTRE DICHIARAZIONI

Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello “Allegato A” al presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”, attestante:

- DATI IDENTIFICATIVI
- MOTIVI DI ESCLUSIONE
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;

oppure

- di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza,

di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del Codice Civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,

4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Precisazioni ai fini della compilazione della dichiarazione:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, *"il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- ai sensi dell'articolo 67 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, *"2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza"....*

Ai sensi dell'art. 80 c.3 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa, va rilasciata, oltre che

dal legale rappresentante o suo procuratore che già sottoscrive la dichiarazione sub modello "Allegato A", dai soggetti di seguito elencati:

- **Società in Nome Collettivo:** un socio o direttore tecnico;
- **Società in Accomandita Semplice:** soci accomandatari o direttore tecnico;
- **altri tipi di società o consorzi:** membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

ALTRE DICHIARAZIONI

"dichiarazione:

- di avere esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- di avere visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto";
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il **Comune di Villa Lagarina** da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
- di avere preso visione del "**Codice di comportamento dei dipendenti**" adottato dal Comune di Villa Lagarina con deliberazione n. **163 del 18/11/2014**, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il **Comune di Villa Lagarina** ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal **Comune di Villa Lagarina**.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore). In caso di ATI o consorzi di concorrenti di cui all'art. 36 comma 1 let. e) della L.P. 26/1993, non ancora costituiti, la dichiarazione sarà rilasciata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa o suo procuratore.

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone

il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

3.4 GARANZIA PROVVISORIA (art. 93 D. Lgs. 50/2016)

In base a quanto previsto all'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016, **non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.**

3.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

A. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DI IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO DA PARTE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;**

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, si provvederà a richiedere al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

3.6 ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si ribadisce che comporta l'esclusione dalla gara:

- il mancato caricamento a sistema dell'"**Elenco prezzi unitari**" fornito dall'Amministrazione e/o del "**Documento di sintesi dell'offerta**";
- la presentazione del file "**Elenco prezzi unitari**" e/o del "**Documento di sintesi dell'offerta**" non firmato secondo le modalità riportate al paragrafo 2.2 "Modalità di sottoscrizione e caricamento dei documenti di cui al paragrafo 2.1";
- il caricamento a sistema di un "**Documento di sintesi dell'offerta**" diverso da quello della gara o non completo dei dati essenziali relativi alla gara.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

4. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il responsabile dell'Ufficio Appalti, alla presenza di altri due funzionari, procede:

- ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'"**Allegato Amministrativo**", a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"**Allegato**

economico", a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- a formare la graduatoria;
- ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dal Servizio di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Appalti e da due testimoni presenti.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

5. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3 del presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.P. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016.

In tale ipotesi l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, **qualora la stessa abbia dichiarato il possesso dei requisiti di**

qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, la seguente documentazione:

- CERTIFICATI di regolare esecuzione di lavori analoghi rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori;
- DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- BILANCI, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'art.80, c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di **subappalto** ai sensi del c.1 del predetto art.80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, attraverso la consultazione delle *white lists* istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, a seguito di richiesta da parte del Servizio/Struttura di merito, i seguenti documenti:

- **garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura indicata al comma 1 del suddetto art. 103. La cauzione potrà essere soggetta a riduzione nei limiti e con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cui l'art. 103 rinvia). Per le modalità di costituzione si rinvia a quanto previsto all'art. 103 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 24 del "Foglio Patti e Prescrizioni".

Nella logica di garantire massima flessibilità e il preminente interesse superiore, le Amministrazioni ammettono l'esonero della presentazione della cauzione definitiva ed in tal caso verrà applicata **un'ulteriore riduzione dell'1% del ribasso offerto** in sede di gara ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (rif. c.7 dell'art. 24 del "Foglio Patti e Prescrizioni");

- **eventuale: INDICARE ART. CSA/FPP DI RIFERIMENTO polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.P. 26/1993** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi.
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- **Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento (comprovate dal protocollo dell'Amministrazione) da parte della medesima Amministrazione delle documentazione richiesta. A' sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.P. 26/1993, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.P. 26/93.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale.

Il trattamento dei dati che il **Comune di Villa Lagarina** intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il **Comune di Villa Lagarina**;
- responsabile del trattamento è il **Segretario Generale della Gestione associata tra i comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo Dott. Paolo Broseghini**;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa in parola.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
- dott. Paolo Broseghini -

